

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IL GIARDINO DEI
LIMONI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP
VIALE LEONARDO DA VINCI 34

Numero REA: TP - 169836

Codice fiscale: 02427880816

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

STATUTO DELLA

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DEI LIMONI".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la cooperativa sociale denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DEI LIMONI".

Art. 2 - La cooperativa ha sede nel Comune di Castellammare del Golfo.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

OGGETTO

Art. 4 - La cooperativa ha per oggetto la gestione di Baby Parking, di asilo nido e prima infanzia, di laboratori culturali, seminari, educativi ed artistici, e servizi di istituzione primaria e prima infanzia.

La cooperativa potrà istituire altre sedi o avviare altre iniziative in tutto il territorio regionale e nazionale.

La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività complementare a quelle sopra elencate in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Allegato "A"

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato

Allegato "A"

dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali e prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
 - b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
 - c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di esperienza nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate.
- Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei

Allegato "A"

cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale e attività svolta;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.

Allegato "A"

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 9 - Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo amministrativo.

Allegato "A"

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

-per morte, recesso, fallimento ed esclusione se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che:

-abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

-non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

-cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro 30 giorni dal ricevimento, se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta

Allegato "A"

dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 13 - Le deliberazioni prese dall'Organo amministrativo a norma degli articoli 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha facoltà di ricorrere alla autorità giudiziaria ordinaria. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO IV

Allegato "A"

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 14 - Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore non inferiore ad Euro 25,00 cadauna e se superiori di un valore multiplo di tale importo, e non superiore al valore massimo previsto dalla legge.
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere

Allegato "A"

motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 16 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione degli amministratori o dell'amministratore unico, oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa

Allegato "A"

rispetto allo scopo sociale.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

Allegato "A"

intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 18 - Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale rimanenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata al fondo di riserva indivisibile.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 20 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazioni degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero e nomina i sindaci;
- d) delibera sulla eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di

Allegato "A"

attuazione del programma ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 21 - La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione, quali: consegne manuali, a mezzo e-mail e/o altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. La convocazione può essere effettuata in altri modi indicati dalla legge.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità

Allegato "A"

suddette l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 23 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non

Allegato "A"

possono essere delegati né gli amministratori né i dipendenti della società.

Art. 24 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico salvo che su proposta di almeno cinque soci non venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del presidente provvede alla nomina del segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, il verbale della assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 25 - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora l'assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica non più di tre anni; l'amministratore unico dura in carica sino a revoca. Gli amministratori

Allegato "A"

hanno diritto a compenso e ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori possono sempre essere revocati dall'assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo comma c.c. all'amministratore revocato non spetta alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 27 - Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri nell'ambito della gestione ordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 28 - L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.

Allegato "A"

Art. 29 - La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al vicepresidente o all'amministratore unico se nominato.

Art. 30 - Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi di cui uno presidente e di due sindaci supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Allegato "A"

Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effettuare i controlli. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Sono inoltre devolute al Collegio sindacale le funzioni arbitrali per dirimere controversie insorte fra soci e società in ordine alla interpretazione dello statuto, delle delibere degli organi sociali e nei casi di recesso ed esclusione dalla società. Il Collegio Sindacale funzionerà con poteri di arbitro amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza formalità di procedure, irritualmente.

Art. 32 - I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione degli amministratori.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 33 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività

Allegato "A"

in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: a) è vietato

distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa;

c) In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

d) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 35 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Art. 36 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti in particolare le società cooperative a mutualità prevalente; inoltre si

Allegato "A"

applicano, a norma dell'art.2519 comma 2° del codice civile, in quanto
compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.